

STATUTO

ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA BELTRAMI SCALIA
23

Numero REA: RM - 463857

Codice fiscale: 04813800580

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
rep. 23810/15673

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione Sociale

E' costituita una società cooperativa denominata "ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S.".

Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo denunciato nel Registro Imprese.

La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, e rappresentanze, nonché sopprimerle, in altre località del territorio nazionale ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - Durata

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 – Prevalenza

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto ai quali agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la parità di trattamento, la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento cooperativo italiano ed internazionale.

Articolo 5 - Oggetto

La Cooperativa non ha finalità speculativa ed ha come scopo primario quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91, lettera a), sia attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come previsto dall'art. 1, L. 381/91, lettera b).

Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 08/11/1996 n. 153, qualifica la società cooperativa come "integra e polifunzionale". In particolare le attività di tipo A e di tipo B sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 4105/98 e ss.mm.ii.

La società configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi di cui al primo comma del presente articolo ed alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate.

Tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, i soci lavoratori provvedono anche ad assicurare la propria continuità di occupazione lavorativa e, per quanto possibile, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la

propria attività anche con terzi non soci.

La società, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori e delle altre categorie di soci previste dalle normative che regolano questa materia (L.142/2001)

e nell'ambito precipuo delle finalità sociali enunciate dall'art. 1 della legge 08 novembre 1991, n. 381, si propone di realizzare il seguente oggetto:

- la promozione e gestione di attività e servizi di assistenza sociale, sanitaria e culturale indirizzate alla lotta contro l'emarginazione;
- lo svolgimento di attività dirette al recupero psicofisico delle persone;
- attività volte a ridurre l'emergenza sociale attraverso interventi di prevenzione e di alta intensità assistenziale;
- tutela dei diritti umani ed attività rivolte ai paesi in via di sviluppo (anche attraverso la collaborazione con partner nazionali ed internazionali) nell'ambito della normativa europea e dei fondi destinati a tali azioni PVS ecc.; attività di informazione volte a ridurre la distanza tra occidente sviluppato e paesi terzi: programmi EAS di educazione allo sviluppo ed affini;
- l'accoglienza di persone bisognose, con particolare riguardo ai nuclei madre-bambino/i, in condizioni di grave disagio e svantaggio, povertà e vittime di violenza;
- la promozione di attività di istruzione e formazione professionale per giovani;
- la promozione ed il sostegno di programmi e progetti aventi il fine di arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- il sostegno e la promozione di attività e progetti, aventi come fine il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati ed, in particolare, delle madri;
- l'apertura e la gestione di appartamenti, al fine di realizzare progetti di semi-autonomia per nuclei monogenitoriali (madri e padri);
- lo svolgimento di tutte quelle attività volte a favorire l'assistenza e l'integrazione di persone con disabilità fisiche o psichiche, indigenti, minori abbandonati che si trovano in situazione di emarginazione o devianza;
- l'apertura e la gestione di apposite strutture residenziali al fine di fornire "rifugio" ed assistenza a donne con problematiche sociali, donne vittime di violenza, gestanti e madri con figli(o) a carico, ex detenute, profughi o immigrati non abienti;

il tutto ai sensi dell'articolo 10, secondo e terzo comma, del decreto Legislativo n. 460 del 1997.

Per il conseguimento dei propri scopi, la cooperativa collaborerà attivamente con il Servizio Sociale territoriale ed il Tribunale per i Minorenni, elaborerà progetti di intervento individuali ed, infine, potrà promuovere, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori o organizzazione di eventi o manifestazioni.

La società può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per

conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere informativo, di orientamento, animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; La cooperativa potrà inoltre svolgere attività:
 - di produzione, diffusione, documentazione di materiale audiovisivo in quanto finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali da presente statuto;
 - di ricerca ed analisi culturale e sociale anche attraverso la promozione di convegni e seminari didattici;
 - editoriale e pubblicitaria relativa agli scopi e all'oggetto sociale;
 - di impostazione e gestione di servizi culturali. A titolo esemplificativo: biblioteche, emeroteche, videoteche con relativa attività di catalogazione, gestione di cinema, circoli, pub;
 - ricreative e sportive con gestione di impianti sportivi;
 - di gestione di servizi e agenzie atte alla promozione del turismo sociale compresa la gestione di agriturismo e strutture ricreative, di bacini culturali, siti artistici ed archeologici;
 - di promozione di attività volte a favorire la conoscenza e la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché attività di gestione di aree naturali e di percorsi natura didattici;
 - di gestione di mense, stabilimenti balneari e montani, servizi di trasporto persone, gestione di scuole, asili nido, ludoteche e attività affini purché finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- La formazione professionale in tutte le materie sopra elencate ed in tema di sicurezza.

La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie direttamente o indirettamente connesse con gli scopi sociali; potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo o affine al proprio, e potrà prestare avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia sia reale che personale, anche a favore di terzi per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti ai quali la Cooperativa aderisce, nonché a

favore di altre cooperative; potrà altresì promuovere e partecipare ad attività di volontariato, culturali, ricreative, sportive, e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi co-operativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Tutte le attività accessorie sopra menzionate potranno essere esercitate solo se riconosciute dall'organo amministrativo come strumentali per il conseguimento degli scopi sociali e non potranno essere esercitate in via autonoma principale e mai nei confronti del pubblico; tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale sempre nei limiti previsti dalla legge. E' pertanto vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i soci sotto ogni forma.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. All'uopo, le modalità di svolgimento di tale attività sono definite nel Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la Cooperativa aderirà ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 c.c..

TITOLO II - SOCI

Articolo 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche, aventi capacità di agire, che condividano lo scopo sociale, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di

lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono inoltre essere soci della cooperativa le persone svantaggiate indicate nell'art. 4, L. 381/91. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Sono denominati, pertanto, "soci cooperatori" i titolari del capitale sociale che:

- . offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica;
- . concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- . partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- . contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- . mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio o per terzi attività in concorrenza con quelle della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 7 – Soci volontari

Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa.

Nella gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 8 – Soci speciali.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dall'art.2527 cod.civ., l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a. alla loro formazione professionale;
- b. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma I°, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie del medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma I°, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con le strategie del medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. la quota o le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 25% (venticinque per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 30, anche in misura inferiore a quella prevista per i soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare con diritto di voto alla sola assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio e limitatamente a quest'ultima materia.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 20 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e della delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo

amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo undici.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 9 - Soci sovventori e titolari di strumenti finanziari.

In aggiunta ai soci operatori, possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti deve essere tale da non superare un ottavo dei voti complessivamente spettanti ai soci presenti o rappresentati nell'assemblea.

Per partecipare all'assemblea, il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro secondo le disposizioni di legge vigenti.

Salvo sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria le quote dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente con lettera raccomandata e lo stesso deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 10 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

La domanda, se persona fisica, dovrà specificare:

- a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- b. l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione ed accettare in ogni loro parte;
- c. l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro ottocento/00 (800,00), salvo che l'assemblea dei soci non determini un diverso ammontare che comunque non deve essere né superiore né inferiore al limite minimo e massimo

fissato dalla legge;

d. L'impegno a versare la tassa di ammissione, di esercizio in esercizio stabilita dall'organo amministrativo;

e. il pagamento del sovrapprezzo calcolato sulla base del patrimonio economico della Società.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a. denominazione sociale, sede e codice fiscale, attività svolta;

b. i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale intende essere iscritto;

c. il valore della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro duecentocinquanta/00 (250,00), salvo che l'assemblea dei soci non determini un diverso ammontare;

d. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

e. la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali, il pagamento del sovrapprezzo, calcolato sulla base del patrimonio economico della cooperativa.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni nonché l'impegno a sottoscrivere il patto di non concorrenza.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato depositato il versamento di almeno il venticinque per cento del capitale sottoscritto e della tassa di ammissione nonché del sovrapprezzo. Nel caso in cui l'organo amministrativo, ai sensi del successivo art.41 lett. n) abbia determinato per i soci la possibilità di versamento rateale del capitale sociale, la delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato depositato il versamento di almeno il venti- cinque per cento del capitale già versato dai soci preesistenti e della tassa di ammissione nonché del sovrapprezzo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia avvenuto alcun versamento, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato. In questo caso, l'aspirante socio ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento del diniego per appellarsi all'assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, delibererà nella prima seduta utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà indicare nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 11 - Obblighi e diritti dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali a pena di esclusione;
- b. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c. a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;
- d. Versare le quote di capitale sottoscritto nelle modalità e termini disposti dall'organo amministrativo.

I soci hanno il diritto di:

- a. esaminare ai sensi dell'articolo 2422 cod. civ., il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese;
- b. quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, esaminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 *bis*, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12 - Rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio cooperatore presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali e mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sociale. Pertanto, sempre ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione, ovvero in qualsiasi altra forma sia consentito dalla legge italiana purché compatibili con lo status di socio.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Articolo 13 - Trattamento economico dei soci

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro mutualistico, la disciplina della prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci in piena osservanza di quanto stabilito dalla legge 142/2001.

In ogni caso, il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali nonché compatibilmente con la capacità economica della cooperativa.

Ai soci cooperatori, quali produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo articolo 30.

TITOLO III – QUOTE

Articolo 14 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

Nella cooperativa nessun socio può possedere una quota il cui valore nominale sia superiore alla somma di euro centomila.

Il limite di cui sopra non si applica nel caso di conferimenti in natura o di crediti.

Articolo 15 - Trasferimento delle quote

Il socio cooperatore non può cedere la propria quota con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del codice civile.

In tal caso, il socio che intende trasferire in tutto o in parte la sua quota o il diritto di opzione sulla stessa, dovrà darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

In caso di trasferimento parziale della quota il valore complessivo della stessa, sottoscritta sia dal socio acquirente che dal socio cedente, non dovrà essere in ogni caso inferiore a quello stabilito dall'art. 10, lettera c), del presente statuto.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega il trasferimento dovrà essere comunicato al socio trasferente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che ne abbia i requisiti.

L'eventuale provvedimento di diniego, dovrà essere motivato ed il socio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre impugnazione presso le sedi competenti.

Articolo 16 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o sequestro. Esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 17 – Acquisto di quote proprie

Gli Amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal II° comma dell'art. 2545-*quiquies* codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 18 – Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, secondo la disciplina prevista dalla legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, saranno stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilirà altresì le attribuzioni dell'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 19 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, decadenza o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Articolo 20 – Diritto di recesso

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2532 del codice civile, nonché nei casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali oppure nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In nessun caso è ammesso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo di lettera raccomandata o consegnata a mano, pec od altro strumento atto a certificare l'avvenuta ricezione. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per il rapporto di lavoro, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, la quale comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Articolo 21 – Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società (ivi compreso la sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale) o quando il socio venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal precedente articolo 6 (esercizio

di imprese in concorrenza con quelle della cooperativa anche prestando la propria attività presso imprese pubbliche o private);
c. nel caso indicato dall'art. 2531 codice civile e quando senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
d. nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del codice civile;
e. qualora nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile;
f. qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo;
g. qualora nel caso in cui il rapporto di lavoro non subordinato sia risolto dalla cooperativa per inadempimento;
h. nel caso in cui per qualsiasi altro motivo venga a cessare il rapporto di lavoro intrattenuto con la cooperativa (anche per dimissioni o per la dichiarazione di volontà di interrompere qualsiasi rapporto di lavoro);
i. quando in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno alla stessa dissidi e disordini pregiudizievoli;
l. nel caso di violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto societario;
m. nel caso di qualunque condanna per reati previsti dalla Legge 74/2000;
n. che non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diventa operante con l'annotazione nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione dinanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 47 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni; giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo e/o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, assunzione presso diverso datore di lavoro, ovvero nel caso in cui comunque sussista l'impossibilità oggettiva di ricostituire il rapporto di lavoro, l'esclusione del singolo socio non può essere deliberata prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro oppure, in caso di procedura di licenziamento collettivo, prima dei sei mesi dalla cessazione del rapporto, salva l'applicazione dell'istituto della decadenza.

Articolo 22 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534, primo comma, del codice civile; quindi, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quota secondo le disposizioni previste al successivo articolo 23.

Articolo 23 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versati nè della tassa di ammissione.

Tale liquidazione, salva la facoltà di compensazione fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido nei confronti del socio uscente o defunto, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi successivi dall'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione delle quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva straordinaria.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 24 - Responsabilità del socio uscente

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la decadenza verso la società. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - RISERVE BILANCIO

Articolo 25 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale costituito dal numero delle azioni o quote sottoscritte dai soci;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 30;
- c. da eventuali riserve straordinarie formate con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
- e. dall'eventuale fondo costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- f. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione ad oneri futuri;
- g. da qualunque liberalità o contributo venga fatto a favore della società;
- h. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge;
- i. Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o di statuto, ed in particolare quelle di cui ai punti b), c), e), f) e h), non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 26 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito, quindi, è variabile, ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque).

Per i conferimenti in natura e crediti si applica il disposto di cui agli artt. 2342, terzo comma, e 2343 c.c..

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera e di servizi.

L'organo amministrativo potrà autorizzare il versamento rateale del capitale sociale sottoscritto in rate mensili non inferiori ad euro venticinque/00 (25,00) e non superiori ad euro cinquanta/00 (50,00). Rateizzazioni di maggior importo dovranno essere deliberate dall'assemblea.

Articolo 27 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 28 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 29 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30 - Bilanci annuali

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, del conto economico e dalla nota integrativa ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a. alla riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b. almeno il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 legge 59/92;
- c. nella misura necessaria, alla rivalutazione delle quote di

partecipazione al capitale sociale, a norma dell'articolo 7 Legge 59/92;
d. un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla misura massima prevista dalla legge e del precedente articolo 22 lettera a) per il riconoscimento della mutualità prevalente ai fini fiscali;
e. un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata della misura massima prevista dalla legge (art. 4 legge 59/92 o successive modifiche).
In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare di destinare tutti gli utili alla riserva legale o ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla legge, previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici.

Articolo 30 Bis - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare:

- a. Anzianità di servizio.
- b. Quantità e qualità di lavoro.
- c. Tipologia contrattuale dell'ulteriore rapporto.
- d. ammontare del conferimento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Articolo 30 ter – clausole mutualistiche

La cooperativa non può, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.:

- a. distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

La cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Articolo 31 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c. il collegio sindacale o il Revisore contabile, se nominati.

Articolo 32 - Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, spedito al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, al presente statuto ed all'atto costitutivo obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 33 – Adunanze in Audio/Video/Conferenza

Le adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, e/o il Notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Le adunanze potranno anche tenersi interamente in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, ferme le predette condizioni, in sostituzione dell'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, dovrà indicarsi il luogo virtuale dove collegarsi per partecipare alla riunione e Presidente e Segretario e/o il Notaio potranno trovarsi anche in luoghi diversi;

Articolo 34 – Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la ripartizione degli utili;

- b. nomina gli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, un revisore contabile e provvede alla loro revoca;
- d. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché sul corrispettivo spettante al soggetto cui è demandato il controllo contabile;
- e. delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- f. approva i regolamenti interni;
- g. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal precedente articolo 30. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, con l'eccezione del caso previsto dal successivo art. 42, nonché nelle altre materie ad essa demandate dalla legge.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Articolo 35 - Costituzione

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

L'assemblea, su indicazione del consiglio di amministrazione, può essere tenuta in modalità da remoto nel rispetto delle previsioni dell'art. 33. Il socio può esercitare regolarmente il diritto di voto ed intervenire.

Articolo 36 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 37 – Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica e giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto di socio cooperatore, e che non sia amministratore come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 38 – Il Presidente dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o in mancanza di questi dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 39 - Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti variabile da tre a nove. La determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea dei soci che provvedono alla nomina e, in sede di costituzione, nell'atto costitutivo.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere consentito di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2383 seconda comma c.c., come richiamato tra l'altro dall'art. 2542, comma 2, c.c., i consiglieri di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri di amministrazione sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto del consigliere al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nella delibera di nomina degli amministratori l'assemblea può stabilire il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

All'organo amministrativo potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato ed all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Il consiglio di amministrazione, è regolato dalle seguenti norme:

a. il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i

suoi componenti il presidente ed eventualmente il vicepresidente, che sostituisce il presidente in casi di sua assenza o impedimento;

b. gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa;

c. se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, quelli rimasti in carica devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 40 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente convoca il consiglio di amministrazione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione può tenersi, su decisione del Presidente o su istanza di almeno tre consiglieri, in modalità da remoto nel rispetto delle previsioni dell'art. 33.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;

le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, il quale sarà nominato di volta in volta dal presidente anche tra persone estranee alla società ed al consiglio stesso, e dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi od il revisore se nominati.

Articolo 41 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, e al o ai consiglieri delegati, con firma tra loro disgiunta e limitatamente ai poteri loro conferiti, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.

Articolo 42 - Competenze dell'organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente

atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e le assemblee dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, nonché a curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redigere i bilanci (consuntivi e preventivi) e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 della legge 59/92;
 - c. predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
 - d. stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni i diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - e. conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori anche generali;
 - f. assumere personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni, nonché risolvere l'ulteriore rapporto di lavoro;
 - g. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - h. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati ai soci;
 - i. nominare organismi tecnici;
 - l. provvedere alle modifiche statutarie, nel caso esse fossero strettamente necessarie ai fini dell'adeguamento dello Statuto a nuove disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, c.c.;
 - m. redigere e sottoporre all'assemblea dei soci, per l'approvazione, il "bilancio sociale" ed il "codice etico".
 - n. l'organo amministrativo delibera in merito al versamento delle quote sottoscritte dai soci stabilendone i termini e le modalità, potendo disporre il versamento rateale della quota in misura non inferiore ad euro venticinque/00 e non superiore a euro cinquanta/00.
- Inoltre, l'organo amministrativo ha, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 43 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, oppure l'assemblea può prevedere la nomina di un organo monocratico (Sindaco Unico) scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, qualora vi siano i presupposti, ove consentito dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,

c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Articolo 44 - Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Quando è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, esso ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. e può esercitare anche il controllo contabile sulla società, ove non sia nominato un revisore esterno ai sensi del successivo articolo 44.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del

proprio dissenso.

Articolo 45 - Revisore contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Nel caso di obbligatorietà del collegio sindacale, l'assemblea può affidare il controllo contabile al collegio sindacale in alternativa al revisore contabile o alla società di revisione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 46 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società nonché il rapporto mutualistico dovrà essere disciplinato da un regolamento interno, predisposto dall'organo amministrativo e da approvarsi con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (ai sensi delle L. n. 142/2001).

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'organo amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda. Il Regolamento potrà prevedere la disciplina della prestazione di lavoro dei soci ed i relativi trattamenti economici e normativi ivi compresi le norme

comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai soci.

Il Regolamento Interno potrà definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali i soci possono chiedere lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno potrà, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 47 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società (a norma dell'art. 2545-duodecies codice civile), la nomina, la revoca e i poteri di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché le norme ed i criteri della liquidazione saranno stabilite con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci osservate le disposizioni di legge ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Articolo 48 - Controversie sociali

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno

rimesse al giudizio di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Roma o della Camera di Commercio di Roma.

Articolo 49 - Norme applicabili

La cooperativa è a mutualità prevalente in forza di quanto stabilito dall'art. 111-*septies*, Disp. Att. Cod. Civ., emanate con R.D. 318/1942 e successive modificazioni e, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulla società per azioni

Articolo 50

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

F.TO FABIO SCROFANI

F.TO MASSIMO SARACENO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL#ART. 23, COMMI
3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE.
NOTAIO MASSIMO SARACENO.